

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 23-6180

**L.R. 1/2004, articolo 40, comma 5. Adozione, a conclusione della fase transitoria avviata con D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, delle Linee guida per l'applicazione uniforme della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nell'ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali.**

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, che ha innovato le modalità di calcolo e di determinazione della condizione economica delle famiglie che richiedono prestazioni sociali agevolate o comunque subordinate alla prova dei mezzi, all'articolo 2 sancisce che *“l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie....”* e *“... gli Enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio sanitari”*;

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206 “Regolamento recante attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122” ha individuato un elenco specifico di prestazioni suddividendole in “prestazioni sociali agevolate” e in “prestazioni sociali”;

la normativa regionale vigente prevede specifiche competenze regionali in ordine alla programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di servizi sociali e, in particolare, l'articolo 40, comma 5, della legge regionale n. 1/2004 demanda alla Giunta regionale di adottare, sentita la Commissione consiliare competente, linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione economica equivalente.

Premesso, inoltre, che:

la Giunta regionale con proprio provvedimento n. 10-881 del 12.01.2015, ha assunto le “Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159”, prevedendo l'istituzione di un Tavolo Tecnico, coordinato dalla Direzione regionale “Coesione sociale” (ora Direzione regionale Sanità e Welfare), mirato all'adozione di atti regionali per l'applicazione della normativa ISEE e di un sistema di monitoraggio dello stato di attuazione;

con determinazione del Direttore Regionale n. 137/A15000 del 03 marzo 2015 si è provveduto alla nomina dei membri del suddetto Tavolo, che risulta composto dai rappresentanti del Coordinamento degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, dall'Anci e dalle Organizzazioni Sindacali;

le linee guida transitorie di cui alla sopracitata D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015 sono state oggetto di successivi provvedimenti di proroga attraverso le DD.GG.RR. n. 18-1899 del 27.07.2015, n. 16-2186 del 05.10.2016, n. 19-3087 del 29.03.2016, n. 35-4509 del 29.12.2016 fino all'adozione dell'ultimo provvedimento di proroga, la D.G.R. n. 16-6411 del 26.01.2018, provvedimenti che hanno consentito di esaminare ed approfondire, alla luce della documentazione prodotta nel corso delle sedute del Tavolo Tecnico, le molteplici tematiche e problematiche tecnico-giuridiche, connesse alla materia de quo;

la suddetta D.G.R. n. 16-6411 del 26.01.2018 ha stabilito, in particolare, che le “Linee guida per la gestione transitoria dell’applicazione della normativa ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159”, di cui si è disposta la proroga, trovino applicazione fino all’adozione del provvedimento sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

Preso atto che, come da documentazione agli atti degli uffici regionali competenti in materia:

l’attività del Tavolo Tecnico, di raccordo e sintesi delle richieste provenienti da un lato dagli organi rappresentativi degli Enti Gestori e Anci e dall’altro dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si è caratterizzato per una forte divergenza tra le parti interessate sulle modalità di traduzione delle suddette linee guida nonostante il tentativo di mediazione regionale ed ha portato al mancato licenziamento di un provvedimento definitivo sia in occasione della prima istituzione del Tavolo (2015) sia, da ultimo, quando i lavori del medesimo sono ripresi (2018);

in occasione dell’ultima riapertura del Tavolo, i lavori hanno preso avvio da una bozza di Linee guida elaborata dagli Enti Gestori che è stata oggetto di molteplici e profonde rivisitazioni da parte degli Uffici Tecnici regionali in virtù delle molteplici criticità che tale documento presentava ed alla luce dei rilievi e delle indicazioni sollevate da Anci e Enti Gestori da un lato e Sindacati dall’altro nel corso del tempo. Il “complicato” tentativo di condivisione di un testo su tale tematica è giunto nuovamente ad un momento di stasi e blocco determinato da una serie di rigidità e incomprensioni reciproche che l’azione di mediazione regionale non è riuscita a superare.

Richiamato di seguito il quadro normativo di riferimento:

la misura di contrasto alla povertà “Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)” introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), ridisegnata ed estesa a tutto il territorio nazionale dal Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016, è stata modificata in alcuni criteri di accesso, nell’ottica di estendere la platea dei beneficiari, dal Decreto Interministeriale del 16 marzo 2017, entrato in vigore il 30 aprile 2017;

il D.lgs. 15 settembre 2017 n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ha istituito il Reddito di Inclusione (ReI) che, a decorrere dal 01 gennaio 2018, ha sostituito il SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione); il ReI è, come stabilito dall’art. 2 del D.lgs. n. 147/2017, *“una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà”*, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito nella legge 28 marzo 2019 n. 26 ha introdotto il Reddito di Cittadinanza che, ai sensi dell’art.1, è *“... misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro ...”*.

Dato atto che la Direzione regionale Sanità e Welfare, anche tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico, di cui alla DD n. 137/A15000 del 03 marzo 2015:

- al fine di concludere la fase transitoria attivata con la sopra citata D.G.R. n. 10-881 del 12 gennaio 2015, tenuto conto che il quadro normativo di riferimento ha subito, nel corso degli anni, molteplici interventi integrativi che hanno anch’essi inciso sulla necessità di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione economica equivalente, è avvenuta alla redazione definitiva delle nuove “Linee guida per l’applicazione uniforme dell’ISEE nell’ambito del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali” le quali:

I) per definire il livello minimo omogeneo sul territorio regionale, individuano le seguenti soglie massime ISEE di:

a. € 9.360,00 per accedere ai contributi economica integrazione del reddito familiare, valore oltre il quale non vengono erogati i contributi economici;

b. € 50.000,00 per tutte le altre prestazioni sociali agevolate, valore oltre il quale la prestazione è erogata con totale compartecipazione del beneficiario;

II) si riferiscono alle sole prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie ivi contenute, escludendo le ulteriori prestazioni sociali di competenza degli Enti locali e le prestazioni statali quali quelle richieste ai Comuni, ma erogate dall'INPS (es. Assegno per nucleo familiare, Assegno maternità, Carta acquisti ...) o altre agevolazioni come, ad esempio, telefono, luce, gas, esenzione ticket sanitari;

- ha specificato su due documenti tecnici, le prestazioni, in base alle denominazioni contenute nel D.M. n. 206 del 16 dicembre 2014, "in prestazioni sociali agevolate" (soggette ad ISEE) e in "prestazioni sociali" (non soggette ad ISEE), fermo restando la facoltà dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni, di sottoporre l'erogazione delle suddette alla verifica o meno della condizione economica dei beneficiari così come previsto dagli artt. 3 e 4 del citato D.M.

Visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 40, comma 5, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del casellario dell'assistenza, a norma dell'art. 13 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122";

vista legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) in tema di "Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)" nonché il decreto 26 maggio 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come modificato dal decreto 16 marzo del 2017 entrato in vigore il 30 aprile 2017;

visto il D.lgs. n. 147/2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";

visto il D.L. n. 4 del 28/01/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito nella legge 28 marzo 2019 n. 26;

vista la D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015 "Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159";

vista la D.G.R. n. 18-1899 del 27 luglio 2015 "Proroga linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;

vista la D.G.R. n. 16-2186 del 5 ottobre 2015 "D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015. Proroga linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159";

vista la D.G.R. n. 19-3087 del 29 marzo 2016 "D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015. Proroga linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159";

vista la D.G.R. n. 35-4509 del 29 dicembre 2016 "D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015. Proroga linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159";

vista la D.G.R. n. 16-6411 del 26 gennaio 2018 "D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015. Proroga linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159".

Sentita, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge regionale n. 1/2004, la competente Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole in data 5 dicembre 2022.

Dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di adottare, ai sensi dell'articolo 40, comma 5 della legge regionale 1/2004 ed a conclusione della fase transitoria avviata con D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, le linee guida per l'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, di cui all'allegato A "Linee guida per l'applicazione uniforme dell'ISEE nell'ambito del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali", nonché gli allegati B e C, contenenti, con finalità meramente ricognitoria, rispettivamente gli elenchi delle prestazioni sociali agevolate (soggette ad ISEE) e delle prestazioni sociali (non soggette ad ISEE) ed il tipo di ISEE richiesto, in base alle denominazioni esplicitate nel D.M. n. 206 del 16/12/2014, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" l'attivazione di un'azione di supporto per assicurare un'uniforme attuazione delle suddette linee guida e valutare eventuali criticità applicative e/o difformità interpretative, nonché l'impatto economico e sociale dell'applicazione della nuova normativa sull'I.S.E.E. contenuta nell'allegato A;
- di dare atto che la presente deliberazione non produce ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE UNIFORME DELL'ISEE NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

### PREMESSA

Le presenti linee guida sono rivolte agli Enti Gestori della Funzione Socio Assistenziale operanti sul territorio regionale quali soggetti istituzionali deputati alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed alla erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

Le linee guida contengono disposizioni volte a tutelare l'esigenza di uniformità di disciplina nell'applicazione della normativa sull'ISEE su tutto il territorio regionale salvaguardando comunque la possibilità per i singoli Enti Gestori nei loro regolamenti di garantire condizioni migliorative nei rispettivi ambiti territoriali.

Le presenti linee guida tengono necessariamente conto della normativa nazionale sull'ISEE, così come definita dal Legislatore Nazionale quale livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che deve in ogni caso trovare conciliazione con le prerogative di competenza legislativa residuale della Regione Piemonte nella materia dei servizi sociali.

Nel caso di prestazioni socio-sanitarie le presenti disposizioni sono da riferire esclusivamente alla componente sociale della prestazione, essendo la componente sanitaria a totale carico del Servizio Sanitario Regionale.

Insieme alle linee guida vengono approvati due allegati (B e C) costituenti l'elenco delle prestazioni sociali e delle prestazioni sociali agevolate previste all'interno del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del Piemonte.

Per quanto concerne i richiamati allegati, per scelta regolamentare dell'Ente Gestore, è possibile che una prestazione presente nell'elenco delle prestazioni sociali agevolate venga erogata a livello territoriale quale mera prestazione sociale qualora conduca ad un risultato più favorevole al cittadino.

Le peculiarità delle prestazioni socio-assistenziali erogate all'interno del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali evidenziano la necessità di lasciare all'interno di un quadro generale di regole uniformi su tutto il territorio regionale, degli aspetti di definizione di modalità di erogazione e di meccanismi di calcolo che consentano di trovare una adeguata regolamentazione unicamente a livello locale o addirittura a livello di singolo progetto individualizzato.

## TITOLO 1 – DEFINIZIONI

1.1 - INTERVENTO SOCIALE

1.2 - PRESTAZIONI SOCIALI

1.3 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1.4 - PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA

1.5 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORENNI

1.6-CAPACITÀ ALLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL PROGETTO ASSISTENZIALE

## TITOLO 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 - INTERVENTI ESCLUSI DALLA PROVA DEI MEZZI

2.2 – PRINCIPI DA APPLICARE ALLE INDENNITÀ E TRATTAMENTI PREVISTI NELL’ALLEGATO 3 AL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159

2.3 - PRINCIPIO DI PROGRESSIVITÀ E DI GRADUALITÀ DELL’INTERVENTO

2.4 - PRINCIPI APPLICABILI NEL CASO DI INTERVENTI DI NATURA SOCIO-SANITARIA E DI INTERVENTI DOMICILIARI

2.5 - PRINCIPI DA APPLICARE IN CASO DI INCONSISTENZA DI RISORSE DA PARTE DEL BENEFICIARIO

2.6 - ULTERIORI MECCANISMI APPLICABILI DAGLI ENTI GESTORI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE IN CASO DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

2.7 - PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE

2.8 - PRINCIPI APPLICABILI AL PATRIMONIO DEL BENEFICIARIO

## TITOLO 3 – REGOLE DI UTILIZZO DELL’ISEE

3.1 - FUNZIONAMENTO DELL’ISEE NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

3.2 - FUNZIONAMENTO DELL’ISEE NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

3.3 - SOGLIE

TITOLO 4 - ACCERTAMENTO DELL'ABBANDONO DA PARTE DEL CONIUGE OVVERO DELL'ESTRANEITÀ DEL FIGLIO/GENITORE IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI QUALORA NON GIA' ACCERTATO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

4.1 - PUBBLICA AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

4.2 - ABBANDONO DEL CONIUGE ACCERTATO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

4.3 - ESTRANEITÀ DEL FIGLIO IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI

4.4 - ESTRANEITÀ IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI CON IL FIGLIO MINORE DEL GENITORE NON CONVIVENTE E NON CONIUGATO CON L'ALTRO GENITORE

4.5 - ULTERIORI INDICAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

4.6 - VALIDITÀ DELLE ATTESTAZIONI

5. - NORME FINALI

## TITOLO 1 DEFINIZIONI

### 1.1 INTERVENTO SOCIALE

Ai fini delle presenti linee guida con il termine intervento sociale si intende ogni tipo di prestazione ricompresa negli allegati B e C;

In base alle classificazioni contenute nel nomenclatore nazionale dei servizi sociali gli interventi sociali sopra individuati sono classificati nelle sottostanti categorie:

- a) contributi economici ovvero trasferimenti in denaro;
- b) interventi e servizi;
- c) servizi erogati attraverso le strutture.

Gli Enti Gestori della funzione socio-assistenziale, data la natura del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, possono realizzare, anche attraverso formule innovative, ulteriori tipologie di interventi o attività sociali la cui specifica disciplina è prerogativa esclusiva dell'Ente Erogatore.

Il progetto personalizzato a favore del beneficiario può prevedere un mix di interventi appartenenti a differenti categorie tra quelle sopra richiamate.

### 1.2 PRESTAZIONI SOCIALI

*Per prestazioni sociali “si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.*

Ai fini delle presenti linee guida è stato creato un elenco, non tassativo per gli Enti Gestori, in cui le prestazioni sociali vengono individuate come da allegato C – Elenco prestazioni sociali non soggette ad ISEE .

### 1.3 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Le prestazioni sociali agevolate sono *“le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti”;*

Nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n 159 si distinguono:

- a) le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (Articolo 1, lettera f, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);
- b) le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (Articolo 1, lettera g, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);

Ai fini delle presenti linee guida è stato creato un elenco, non tassativo per gli Enti Gestori, in cui le prestazioni sociali agevolate vengono individuate come da allegato B – Elenco prestazioni sociali agevolate soggette ad ISEE

#### 1.4 PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-SANITARIA

Sono prestazioni agevolate di natura sociosanitaria *“le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:*

*1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;*

*2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;*

*3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi”.*

Per le sopracitate prestazioni l'Ente Erogatore stabilisce l'utilizzo dell'ISEE quale strumento di valutazione finalizzato ad individuare la priorità per la fruizione dell'intervento sociale o per la definizione della misura dell'intervento o del costo della compartecipazione dell'utente al servizio, in quanto si ritiene che l'intervento nella quantificazione della misura o nella definizione della quota di compartecipazione al costo del servizio sia collegato in maniera prioritaria alla situazione economica dell'assistito.

#### 1.5 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORENNI

Sono prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni *“le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni”.*

#### 1.6 CAPACITÀ ALLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL PROGETTO ASSISTENZIALE

Ai fini delle presenti linee guida per capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale si intende la disponibilità effettiva di risorse a disposizione del beneficiario o del nucleo familiare al momento in cui viene erogata la prestazione socio-assistenziale.

## TITOLO 2 PRINCIPI FONDAMENTALI

#### 2.1 INTERVENTI ESCLUSI DALLA PROVA DEI MEZZI

Sul territorio regionale non sono considerate prestazioni sottoponibili alla prova dei mezzi, attraverso l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), le seguenti prestazioni ed attività del sistema integrato degli interventi e servizi sociali:

- servizio sociale professionale;
- segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari;
- servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- contributi economici legati ai Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile (P.A.S.S.) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. 22-2521;

- i progetti personalizzati che prevedono l'uso di istituti non riferibili direttamente al settore socio-assistenziale (sono inquadrabili in questa categoria ad esempio i progetti di inserimento finalizzati all'inclusione sociale mediante i tirocini extracurricolari di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277);

- le attività di prevenzione e le altre attività rivolte ad una platea allargata di beneficiari.

- le prestazioni indicate nell'allegato C alle presenti linee guida.

L'accesso alle suddette prestazioni viene garantito a tutti i cittadini a prescindere dalla condizione economica del richiedente o del nucleo familiare.

## 2.2 PRINCIPI DA APPLICARE ALLE INDENNITÀ E TRATTAMENTI PREVISTI NELL'ALLEGATO 3 AL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159

Tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF compresi quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità richiamati nell'allegato 3 al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 sono erogati a favore di soggetti non autosufficienti o disabili al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. Essi possono, sulla base delle disposizioni regolamentari adottate dai singoli enti gestori e tenuto conto di quanto espresso al riguardo dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, concorrere alla compartecipazione economica al costo delle prestazioni offerte dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali .

## 2.3 PRINCIPIO DI PROGRESSIVITÀ E DI GRADUALITÀ DELL'INTERVENTO

Per principio di progressività, ai fini del presente atto, si intende il criterio per cui nel caso si debba quantificare il costo della compartecipazione alla prestazione è necessario far contribuire maggiormente chi possiede maggiori risorse economiche rispetto a chi ne possiede meno.

Per principio di gradualità, ai fini del presente atto, si intende il criterio per cui nel caso in cui si debba quantificare la misura di determinati contributi economici è necessario favorire maggiormente chi possiede minori risorse economiche rispetto a chi ne possiede di più.

## 2.4 PRINCIPI APPLICABILI NEL CASO DI INTERVENTI DI NATURA SOCIO-SANITARIA E DI INTERVENTI DOMICILIARI

Nel caso di interventi di natura socio-sanitaria le disposizioni del presente atto si applicano esclusivamente alla componente sociale della prestazione, essendo la componente sanitaria a totale carico del Servizio Sanitario Regionale.

Per questa tipologia di interventi i criteri di accesso sono quelli previsti dagli specifici strumenti di valutazione stabiliti dalle disposizioni regionali in materia. In questi casi l'ISEE è elemento di valutazione per contribuire, insieme ad altri, a stabilire tipologia e priorità dell'intervento attraverso l'attribuzione di punteggi sociali in apposite schede di valutazione, e per definire, unitamente a meccanismi di calcolo, la misura dell'intervento.

A tal proposito per quanto attiene la "condizione economica" prevista nella scheda di valutazione sociale di cui all'Allegato A della D.D. n 381 del 30/06/2016, al fine di fornire un criterio omogeneo da applicare su tutto il territorio regionale per l'attribuzione del punteggio relativo a tale condizione, si individua il criterio predisposto dall'INPS relativo al progetto Home Care Premium

Assistenza Domiciliare (dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025) il quale prevede al suo interno una tabella, di seguito riportata, indicante cinque fasce da applicare con l'attuale ISEE vigente.

TABELLA PUNTEGGI CONDIZIONE ECONOMICA

<b>ISEE</b>			
<b>FASCIA</b>			<b>PUNTI</b>
Euro	0,00	8.000,00	4
Euro	8.000,01	16.000,00	3
Euro	16.000,01	24.000,00	2
Euro	24.000,01	32.000,00	1
Euro	32.000,01	∞	0

Per quanto concerne gli interventi domiciliari e, in particolare, l'erogazione dell'assegno di cura e per l'autonomia, i beneficiari, quali persone con non autosufficienza gravissima, possono ricevere un assegno di cura e per l'autonomia con le seguenti modalità:

<b>Beneficiari maggiorenni</b>			
<b>ISEE socio-sanitario</b>			<b>Valore</b>
Euro	0,00	10.000,00	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Euro	10.000,01	30.000,00	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Euro	30.000,01	50.000,00	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Euro	50.000,01	∞	0,00

<b>Beneficiari minorenni</b>			
<b>ISEE socio-sanitario</b>			<b>Valore</b>
Euro	0,00	10.000,00	600,00 euro mensili per 12 mensilità
Euro	10.000,01	30.000,00	500,00 euro mensili per 12 mensilità
Euro	30.000,01	65.000,00	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Euro	65.000,01	∞	0,00

I beneficiari, quali persone con non autosufficienza grave, possono ricevere un assegno di cura e per l'autonomia con le seguenti modalità:

<b>Beneficiari maggiorenni e minorenni</b>			
<b>ISEE socio-sanitario</b>			<b>Valore</b>
Euro	0,00	10.000,00	400,00 euro mensili per 12 mensilità
Euro	10.000,01	30.000,00	350,00 euro mensili per 12 mensilità
Euro	30.000,01	50.000,00	300,00 euro mensili per 12 mensilità
Euro	50.000,01	∞	0,00

## 2.5 PRINCIPI DA APPLICARE IN CASO DI INCONSISTENZA DI RISORSE DA PARTE DEL BENEFICIARIO

In caso di inconsistenza di risorse economiche prontamente utilizzabili da parte del beneficiario, necessarie per la quantificazione della capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale così come definito al punto 1.6 delle presenti linee guida, l'intervento sociale potrà, comunque, essere attivato anche a prescindere dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

In caso di interventi per garantire all'utente in difficoltà economica, in condizioni di non autosufficienza, la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali o semi-residenziali, per la quantificazione dell'intervento economico da erogare, sia nel caso della determinazione della componente sociale delle prestazioni socio-sanitarie, che nel caso di prestazioni socio-assistenziali, è necessario fare riferimento alla capacità di compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente ed all'effettiva disponibilità di risorse economiche a disposizione del nucleo familiare di riferimento, tenuto conto eventualmente del patrimonio del beneficiario. Nel caso di nuclei familiari costituiti da un unico componente, al beneficiario dell'intervento in struttura residenziale viene garantita in ogni caso una disponibilità economica mensile pari ad € 146,00 (somma aggiornata annualmente su base ISTAT) per le proprie esigenze e spese personali. Nel caso di nuclei familiari con due o più persone deve essere in ogni caso preservata al nucleo familiare una disponibilità economica mensile residua non inferiore alla "soglia di povertà relativa" (somma aggiornata annualmente su base ISTAT), con relativa scala di equivalenza, rapportata al numero di componenti del nucleo, quale parametro di salvaguardia della situazione economica familiare. Deroghe sono possibili nel caso di componenti del nucleo di minore età, con grado di parentela superiore al primo.

## 2.6 ULTERIORI MECCANISMI APPLICABILI DAGLI ENTI GESTORI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE IN CASO DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

È fatta salva la facoltà degli Enti erogatori di definire per le persone disabili di maggiore età quote esenti per spese personali diverse in relazione al livello di autodeterminazione ed autonomia, alla presenza di un'eventuale attività lavorativa o comunque collegate al progetto individualizzato.

In assenza di modifiche puntuali o interpretative al D.P.C.M. 159/2013 si potranno adottare nei regolamenti locali, correttivi che estendano a tutte le persone di maggiore età con disabilità, destinatarie di prestazioni socio sanitarie sulla base della valutazione di un'unità valutativa multidimensionale, le posizioni di vantaggio assicurate alle sole persone disabili maggiori di età in possesso delle percentuali di invalidità o delle indennità descritte nell'allegato 3 del D.P.C.M. citato.

## 2.7 PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE

In relazione alla specificità delle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali è comunque consentita, previa adeguata motivazione e con assunzione diretta di responsabilità da parte degli Enti Gestori, la possibilità in singoli casi di derogare le presenti disposizioni (in senso favorevole al cittadino), qualora la trattazione del caso sociale, indipendentemente dalla prova dei mezzi, evidenzi la necessità di procedere comunque all'intervento socio-assistenziale. Tale principio si applica anche nel caso in cui il richiedente non possa per ragioni oggettive produrre un'attestazione ISEE ovvero abbia un'attestazione ISEE scaduta e non più aggiornata ovvero sia in possesso di un'attestazione ISEE diversa da quelle previste nell'allegato B delle presenti linee guida.

In tali casi il progetto individualizzato, quale luogo di valutazione sociale dell'intervento, deve contenere le specifiche motivazioni che definiscono la prestazione sociale e giustificano l'intervento sociale del caso concreto, anche sotto il profilo economico.

## 2.8 PRINCIPI APPLICABILI AL PATRIMONIO DEL BENEFICIARIO

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario dell'intervento non costituisce criterio di accesso per l'ottenimento della prestazione ma può essere preso in considerazione quale criterio ulteriore di selezione per la definizione della capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente.

Nel caso in cui gli Enti Gestori utilizzino direttamente il denaro, i valori o i beni mobili monetizzabili a disposizione dell'utente, devono prevedere delle soglie di salvaguardia del patrimonio mobiliare, che comunque non possono essere inferiori alle corrispondenti franchigie stabilite dalla normativa nazionale per il calcolo dell'ISEE.

Analogamente, nel caso in cui gli Enti Gestori facciano ricorso al patrimonio immobiliare, posto che non viene considerata la casa di prima abitazione e le relative pertinenze, possono prevedere, nel proprio regolamento, le seguenti regole nell'ordine:

- a) l'immobile viene locato ed i proventi vengono destinati al pagamento della retta alberghiera;
- b) l'immobile, previo accordo con gli eredi in linea diretta, viene alienato, se possibile, e con i proventi si provvede a coprire l'intera retta alberghiera;
- c) se non è possibile alienare o locare l'immobile facente parte del patrimonio immobiliare, gli Enti erogatori possono concordare con l'utente forme di anticipazioni al fine di consentire il pagamento effettivo della retta, fino a concorrenza del valore del bene.

In questo caso si può prevedere un utilizzo del patrimonio immobiliare a fini sociali, ricorrendo agli strumenti che la normativa attuale permette (canoni sociali ovvero canoni convenzionati).

È in ogni caso facoltà degli Enti Gestori prevedere delle ulteriori soglie di salvaguardia del patrimonio immobiliare.

Al fine di definire le consistenze patrimoniali del richiedente e salvo prova contraria, gli Enti Gestori devono fare riferimento ai beni risultanti dall'ultima DSU validata.

### TITOLO 3 REGOLE DI UTILIZZO DELL'ISEE

#### 3.1 FUNZIONAMENTO DELL'ISEE NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Fermo restando che nel caso di prestazioni sociali non è richiesto l'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica per l'accesso alla prestazione, lo stesso rappresenta, per questo tipo di prestazioni, uno strumento per l'attribuzione di determinati punteggi sociali volti a definire la priorità di intervento.

#### 3.2 FUNZIONAMENTO DELL'ISEE NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate il valore risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rappresenta:

- a) una condizione di accesso all'intervento sociale, per cui il cittadino che presenta un valore ISEE sopra una certa soglia non accede all'intervento;
- b) uno strumento che definisce la misura dell'intervento, ad esempio nel caso di contributi economici erogati dall'Ente Gestore;
- c) uno strumento che definisce il costo della compartecipazione dell'utente al servizio, ad esempio nel caso della quota di compartecipazione del servizio di assistenza domiciliare, al netto della quota sanitaria.

In quest'ultimo caso, a seconda dei meccanismi di calcolo applicati, i servizi erogati possono risultare come servizi gratuiti per l'utenza oppure a parziale costo in carico all'utente ed in parte all'Ente Gestore oppure a totale costo dell'utente.

Per disciplinare concretamente l'accesso all'intervento e soprattutto per la quantificazione della misura delle seguenti prestazioni:

- contributi economici ad integrazione del reddito familiare;
- contributi economici per alloggio;
- buoni spesa o buoni pasto;
- assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale;
- contributi per servizi alla persona;
- contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore

deve essere in ogni caso salvaguardato il criterio della gradualità attraverso l'uso di meccanismi che privilegino gli utenti con un reddito disponibile inferiore.

Nel caso delle seguenti prestazioni:

- integrazione della rette per strutture residenziali;
- integrazione della rette per strutture semiresidenziali;

· inserimenti in strutture ad esclusiva valenza sociale

la quantificazione della misura della prestazione è determinata da meccanismi di calcolo che tengano conto della capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale dell'utente.

Per questo tipo di prestazioni sociali agevolate per la quantificazione della quota di compartecipazione alla prestazione deve essere salvaguardato il criterio della progressività attraverso l'uso di meccanismi che privilegino gli utenti con un reddito disponibile inferiore e che prevedano un maggior onere per i nuclei familiari con maggiori risorse economiche.

### 3.3 SOGLIE

Al fine di definire un livello minimo omogeneo sul territorio regionale, in attuazione all'art. 40 della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1, si stabilisce che la soglia massima ISEE per accedere ai contributi economici a integrazione del reddito familiare è quantificata in € 9.360,00, valore oltre il quale non vengono erogati i contributi economici. Tale soglia è riferita al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all'art 2, comma 1, lettera b) D.L. 28/1/2019 n. 4, convertito in L. 28/3/2019 n. 26;

Per tutte le altre prestazioni sociali agevolate, la soglia massima ISEE, oltre la quale la prestazione è erogata con totale compartecipazione del beneficiario, è quantificata in € 50.000,00.

Ai sensi del Decreto del Presidente dei Ministri datato il 21/11/2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, per l'acquisto di servizi di cura ed assistenza domiciliari a favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima, è stata individuata una soglia ISEE specifica " ... per la valutazione della condizione economica ai fini dell'accesso ... " quantificata in € 50.000,00 ed aumentata in € 65.000,00 nei casi di minori, oltre la quale l'intervento viene erogato a carico totalmente dell'utente.

## TITOLO 4

### ACCERTAMENTO DELL'ABBANDONO DA PARTE DEL CONIUGE OVVERO DELL'ESTRANEITÀ DEL FIGLIO/GENITORE IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI QUALORA NON GIÀ ACCERTATO CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

#### 4.1 PUBBLICA AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Nell'ambito del sistema integrato regionale degli interventi e dei servizi sociali, il Direttore dei Servizi Sociali dell'Ente Gestore della Funzione Socio-Assistenziale ovvero il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune o dell'Ente Gestore è considerato Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali secondo le rispettive aree di competenza territoriale.

#### 4.2 ABBANDONO DEL CONIUGE ACCERTATO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Ai fini del calcolo dell'ISEE, quando sussiste abbandono del coniuge accertato dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti.

L'interessato che intende far valere la situazione di "abbandono" ai fini del calcolo dell'ISEE, dovrà presentare idonea istanza alla Pubblica Autorità in materia di servizi sociali diretta ad accertare lo stato di abbandono del coniuge.

A tal fine, all'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale emerga lo stato di abbandono, corredata da almeno uno dei documenti di seguito indicati:

- a) copia della querela di parte, per il reato di cui all'articolo 570 del codice penale;
- b) copia della denuncia alla Polizia Giudiziaria, di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
- c) copia della segnalazione di irreperibilità all'anagrafe del comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'articolo 11, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- d) Altra documentazione idonea a comprovare lo stato di abbandono.

A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, entro il termine massimo di sessanta giorni attesta:

- il sussistere dello stato di abbandono;
- l'impossibilità a dichiarare lo stato di abbandono;
- l'impossibilità ad accertare il reale stato di abbandono.

#### 4.3 ESTRANEITÀ DEL FIGLIO IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, quando risulti accertata dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio sia in termini di rapporti affettivi che economici, non si tiene conto della componente aggiuntiva ai fini del calcolo del valore ISEE. L'interessato che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza alla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali volta ad accertare lo stato di "estraneità" del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

A tal fine, all'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- a) copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal figlio nei confronti dell'interessato o che vedono il genitore come persona offesa dal reato;
- b) altra documentazione probatoria idonea a comprovare lo stato di estraneità.

Sia nei casi di situazioni già in carico ai Servizi sociali che nei casi di situazioni non in carico ai Servizi sociali, la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, a seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, provvede, qualora ricorrano le condizioni di estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, ad attestarne la sussistenza entro il termine massimo di sessanta giorni.

Nel caso in cui dall'istruttoria emerga l'insussistenza delle condizioni di estraneità sia in termini di rapporti affettivi che economici, la Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali comunica, nel medesimo termine di cui al capoverso precedente, all'interessato l'esito negativo dell'accertamento.

Non è possibile rilasciare l'attestazione di estraneità del figlio sia in termini di rapporti affettivi che economici, nel caso in cui il genitore abbia effettuato negli ultimi cinque anni atti di donazioni a favore del figlio, ovvero abbia conti correnti cointestati con il medesimo.

#### 4.4 ESTRANEITÀ IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI CON IL FIGLIO MINORE DEL GENITORE NON CONVIVENTE E NON CONIUGATO CON L'ALTRO GENITORE

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, quando risulti accertata dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, ai fini del calcolo del valore ISEE, non si tiene conto della componente aggiuntiva.

L'interessato che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza alla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali volta ad accertare lo stato di "estraneità" del genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore rispetto al figlio minore.

A tal fine, all'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, corredata da adeguata documentazione probatoria, quale ad esempio copia della denuncia per omesso versamento dell'assegno di mantenimento dei figli o la segnalazione di irreperibilità del genitore non convivente;

Sia nei casi di situazioni già in carico ai Servizi sociali che nei casi di situazioni non in carico ai Servizi sociali, a seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, il Direttore dei Servizi Sociali dell'Ente Gestore della Funzione Socio-Assistenziale ovvero il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune provvede, qualora ricorrano le condizioni di estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, ad attestarne la sussistenza entro il termine massimo di sessanta giorni.

#### 4.5 ULTERIORI INDICAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Le dichiarazioni allegate alle istanze vanno presentate su apposita modulistica predisposta dai servizi sociali.

Qualunque stato dichiarato dalla parte interessata non deve essere generico, ma deve contenere gli elementi di fatto che stanno alla base della situazione di estraneità o di abbandono.

Per ogni tipologia di istruttoria prevista nel presente titolo deve essere assicurato per quanto possibile un tentativo di partecipazione al procedimento del controinteressato.

All'atto dell'attestazione da parte della Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali, è necessario provvedere ad inviare apposita comunicazione, qualora le condizioni lo consentano, al controinteressato al fine di informarlo dell'esito del procedimento.

#### 4.6 VALIDITÀ DELLE ATTESTAZIONI

Le attestazioni rilasciate dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali previste al presente titolo hanno validità esclusivamente nell'ambito della disciplina del calcolo del valore ISEE.

Le attestazioni rilasciate dalla Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali previste al presente titolo mantengono la propria efficacia sino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello del rilascio.

## 5. NORME FINALI

Gli Enti gestori sono invitati a trasmettere alla Direzione regionale Sanità e Welfare – “Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e di qualità” i regolamenti revisionati che disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate entro 180 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento

**Allegato B - Prestazioni Sociali Agevolate**

**A1 – CONTRIBUTI ECONOMICI**

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE</b>	<b>Tipo ISEE</b>
A1.04	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose	SOCIO-ASSISTENZIALE.	ORDINARIO
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze	SOCIO-ASSISTENZIALE.	ORDINARIO
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione	SOCIO-ASSISTENZIALE.	ORDINARIO
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).	SOCIO-SANITARIA	SOCIOSANITARIO
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	<p>Tra gli altri* sono individuabili:            VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali.            ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali.            BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare.            ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale</p> <p>* per altri si intendono le prestazioni domiciliari previste dalle disposizioni regionali</p>	<p>SOCIO-ASSISTENZIALE            O            SOCIO-SANITARIA IN CASO DI DISABILI GRAVISSIMI</p>	<p>ORDINARIO            O            SOCIO SANITARIO IN CASO DI DISABILI GRAVISSIMI</p>
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni	SOCIO-ASSISTENZIALE	ORDINARIO

**Allegato B - Prestazioni Sociali Agevolate**

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE</b>	<b>Tipo ISEE</b>
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica, in condizioni di non autosufficienza, la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali	SOCIO SANITARIA	SOCIOSANITARIO
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali	SOCIO SANITARIA	SOCIOSANITARIO
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona	SOCIO-ASSISTENZIALE o SOCIO-SANITARIA	ORDINARIO (se prestazione sociale)  SOCIOSANITARIO
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione	SOCIO-ASSISTENZIALE.	ORDINARIO
A1.21.1		Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e l'autonomia personale a favore di anziani, minori e adulti a rischio di emarginazione.	SOCIO-ASSISTENZIALE o SOCIO-SANITARIA	ORDINARIO (se prestazione sociale)  SOCIOSANITARIO

**Allegato B - Prestazioni Sociali Agevolate**

**A2 – INTERVENTI E SERVIZI**

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Tipo ISEE</b>
A2.07	Assistenza domiciliare socio-assistenziale in lungo assistenza	Servizio rivolto a disabili, ad anziani non autosufficienti, a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio	SOCIO ASSISTENZIALE	ORDINARIO (se prestazione socio-assistenziale)
A2.08	A.D.I. - Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari	Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche e specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate "a domicilio a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera per evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente nel proprio ambiente di vita	SOCIO-SANITARIA	SOCIOSANITARIO
A2.13	Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio	Interventi rivolti a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione	SOCIO-ASSISTENZIALE	ORDINARIO
A2.15.1	Attività socio-educative estive per disabili	Organizzazione attività socio-educative estive per disabili, con particolare rilievo alle prestazioni di sollievo per le famiglie	SOCIO ASSISTENZIALE	ORDINARIO
A2.15.2	Luogo neutro per minori	Attività educative di supporto agli incontri fra genitori e figli disposti dall'Autorità Giudiziaria	SOCIO-ASSISTENZIALE	ORDINARIO
A2.21	Telesoccorso e teleassistenza	Interventi tempestivi 24 ore su 24 rivolti a utenti in situazione di emergenza o di improvvisa difficoltà	SOCIO-ASSISTENZIALE o SOCIO-SANITARIA	ORDINARIO (se prestazione sociale)  SOCIOSANITARIO

**Allegato B - Prestazioni Sociali Agevolate**

**A3 – SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE**

Codice	Denominazione	Descrizione	Competenza	Tipo ISEE Interpretazione DM attuativo DM attuativo (7 nov 2014)
A3.01	Strutture semiresidenziali	1) Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo; 5) Centri diurni per persone senza dimora; 6) Centri diurni per le altre categorie di disagio adulti  2) Centri diurni per anziani non autosufficienti; 3) Centri diurni per persone con disabilità;	SOCIO-ASSISTENZIALE o SOCIO-SANITARIA	1); 5); 6) ORDINARIO;  2); 3) SOCIOSANITARIO;
A3.02	Strutture residenziali di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009  Strutture residenziali psichiatriche di cui alla D.G.R. n.84-4451 del 22/12/2021	Struttura familiare : di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali.  Struttura comunitaria: di dimensioni variabili a secondo dell'area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario.  Centri estivi o invernali con pernottamento: strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o termali  S.R.P.3.2 e S. R.P.3.3 Strutture residenziali psichiatriche per interventi socio-riabilitativi con personale nelle 12 ore (3.2) e con personale per fasce orarie (3.3)	SOCIO ASSISTENZIALE O SOCIO SANITARIO	ORDINARIO (se prestazione SOCIO-ASSISTENZIALE)  SOCIOSANITARIO (se prestazione SOCIO-SANITARIA)
A3.05.1	Altri servizi erogati attraverso Strutture residenziali	Altri servizi e strutture previste dalla normativa statale e regionale vigente	SOCIO-ASSISTENZIALE o SOCIO-SANITARIA	ORDINARIO (se prestazione sociale)  SOCIOSANITARIO

## Allegato C - Prestazioni Sociali

### A1 – CONTRIBUTI ECONOMICI

Codice	Denominazione	Descrizione	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno con specifiche finalità formative ed occupazionali (DGR 74-5011 del 3/6/2013)	SOCIO-ASSISTENZIALE.
A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari	SOCIO-ASSISTENZIALE.
A1.23	Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani	SOCIO-ASSISTENZIALE.
A1.24.1	Contributi economici per l'inserimento lavorativo a carattere riabilitativo e socializzante	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno a carattere riabilitativo, socializzante.	SOCIO-ASSISTENZIALE.

## Allegato C - Prestazioni Sociali

### A2 – INTERVENTI E SERVIZI

Codice	Denominazione	Descrizione	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE
A2.01	Mensa sociale	Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate	SOCIO-ASSISTENZIALE.
A2.02	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	Interventi di sostegno destinati a disabili o ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale	SOCIO-ASSISTENZIALE o SOCIO-SANITARIO
A2.09	Supporto all'inserimento lavorativo	Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione	SOCIO-ASSISTENZIALE.
A2.18	Servizio di accoglienza di adulti e anziani	Attività di intermediazione e supporto per favorire l'accoglienza, alternativa al ricovero in strutture residenziali, per coloro che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della propria famiglia	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.19	Servizi di mediazione culturale	Interventi atti a garantire l'accesso paritario in ambito scolastico, sociale e lavorativo delle persone straniere e nomadi	SOCIO-ASSISTENZIALE

## Allegato C - Prestazioni Sociali

Codice	Denominazione	Descrizione	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE
A2.20	Servizi di prossimità/buon vicinato/ gruppi di auto-aiuto	Forme di solidarietà (anche associative) fra persone fragili (anziani soli, coppie di anziani, disabili adulti, migranti), appartenenti allo stesso contesto (condominio, strada, quartiere), finalizzate al reciproco nella risposta ai disagi e problemi quotidiani	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.22	Distribuzione di beni di prima necessità (pasti, medicinali, vestiario, ecc.)	Sono interventi organizzati abitualmente in luoghi prefissati (es, stazione, ecc) dove avviene la distribuzione, da non confondersi con gli interventi per l'emergenza. (Possono essere effettuati anche con una unità mobile)	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.23	Servizi per l'igiene personale	Disponibilità di docce o locali per provvedere all'igiene personale di soggetti senza fissa dimora o che si trovano in condizioni particolarmente disagiate	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.24	Servizio per l'affidamento dei minori	Attività di supporto per favorire l'accoglienza (a tempo pieno o parziale) di un minore in un nucleo familiare qualora la famiglia di origine sia momentaneamente impossibilitata a provvedervi in modo adeguato, anche in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.25	Servizio per l'adozione nazionale di minori	Attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nuovo nucleo familiare	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.26	Servizio per l'adozione internazionale di minori	Attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nuovo nucleo familiare	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.27	Servizio di mediazione familiare	Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o già separata, con figli minori	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.28	Interventi di sostegno alla genitorialità	Servizio di sostegno alle funzioni genitoriali (anche attraverso colloqui, incontri, titoli sociali)	SOCIO-ASSISTENZIALE

## Allegato C - Prestazioni Sociali

Codice	Denominazione	Descrizione	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE
A2.29	Attività ricreative di socializzazione	Interventi di utilizzo del tempo libero organizzati per rispondere a bisogni di socializzazione e comunicazione delle persone in stato di disagio e per promuovere occasioni di incontro e conoscenza tra italiani e stranieri. Vi è compresa l'organizzazione di soggiorni climatici o termali rivolte in particolare ai soggetti fragili.	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.30	Servizio sociale Professionale	Complesso insieme di interventi attivati in favore di persone singole, famiglie, gruppi e comunità, per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali. Comprende, tra l'altro, le funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione e monitoraggio, funzione sociale per la Valutazione Multidimensionale, inserimenti in strutture residenziali e centri diurni	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.31	Segretariato sociale	Servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi social	SOCIO-ASSISTENZIALE
A2.32	Pronto intervento sociale	Interventi attivati per offrire sostegno a specifici target, in particolare persone senza dimora e adulti in situazioni di emergenza sociale, anche attraverso unità mobili di strada che offrono servizi di prima assistenza (distribuzione indumenti, pasti caldi, informazioni, accompagnamento a centri di accoglienza, ecc.).	SOCIO-ASSISTENZIALE

### A3 – SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE

Codice	Denominazione	Descrizione	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE
A3.06.1	Dormitori per persone senza dimora	Dormitori per persone senza fissa dimora in gravi difficoltà sociali	SOCIO-ASSISTENZIALE